



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 49

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castigliego

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

Inserimento nell'Albo di titoli
rilasciati da Università telematiche.

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

In riferimento alle numerose richieste di parere, pervenute sia dagli Ordini provinciali che dai singoli iscritti, concernenti la possibilità di inserire nell'Albo titoli post laurea (Master e Dottorati di ricerca) rilasciati da Università telematiche, considerate le diverse problematiche sottese alla questione, la Federazione ha chiesto e ottenuto un incontro con il MIUR e il Ministero della Salute, che si è svolto in data 21 marzo u.s.

Nel corso della riunione sono emersi alcuni punti di rilevante interesse.

In primo luogo, esaminando la normativa che disciplina il contenuto dell'Albo, è emerso l'obbligo di inserire nell'Albo i titoli di specializzazione, così come previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che testualmente prevede:

*"3. In **apposita colonna** dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorità, il luogo e la data del rilascio.*

*4. In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati **separati elenchi nominativi per ogni singola specialità.**"*

Si è, pertanto, concordato sulla necessità di garantire al più presto, a beneficio dei cittadini e delle Istituzioni, i dati completi relativi a tutti i medici specialisti, al fine di poter formare elenchi nominativi per ogni singola specialità, nel rispetto della normativa di cui sopra.

Ciò premesso, sul merito della questione di cui all'oggetto, sono emerse alcune rilevanti considerazioni.

I rappresentanti del MIUR hanno evidenziato la impossibilità di introdurre disparità di trattamento tra i titoli di Master rilasciati dalle tradizionali Facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e quelli rilasciati dalle Università telematiche riconosciute dal MIUR, atteso che le medesime, pur non potendo istituire Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria, sono però legittimate al rilascio di titoli giuridicamente equiparati a quelli delle tradizionali Università.

In secondo luogo, considerata la complessità nel valutare, in carenza di una normativa esaustiva, la pertinenza e la non eccedenza dei Master rispetto allo svolgimento della professione, data anche la eterogeneità dei titoli rilasciati dalle stesse Università telematiche – con l'indubbio rischio di creare disparità di trattamento sia tra gli iscritti, sia tra i vari titoli post laurea oggetto di richiesta di inserimento nell'Albo – si è rilevata, unanimemente, l'opportunità di eliminare negli Albi l'annotazione di tutti i Master, a prescindere dall'Università di provenienza, garantendo in tal modo piena parità di trattamento tra gli iscritti.

Tali titoli, del resto, oltre a non essere menzionati nella legge istitutiva degli Ordini e nel Regolamento di esecuzione, non hanno alcuna valenza ai fini concorsuali, bensì "corredano" semplicemente il curriculum professionale dell'iscritto, pertanto, sarà possibile inserirli nel fascicolo personale del professionista che ne farà richiesta, nonché utilizzarli ai fini della pubblicità dell'informazione sanitaria.

Alla luce di quanto sopra illustrato, questa Federazione, nell'ambito dei compiti di indirizzo e coordinamento previsti dall'articolo 15 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, nonché quale detentrica dell'Albo Unico Nazionale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, dispone che:

- **a partire dalla data di ricevimento della presente comunicazione, per quanto concerne le richieste di nuova iscrizione**, gli Ordini dovranno richiedere, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, tra gli elementi costitutivi dell'anagrafica, **anche i titoli di specializzazione (a pena di non accoglimento della domanda);**
- **entro tre mesi dal ricevimento della presente comunicazione, per quanto concerne le iscrizioni già avvenute**, gli Ordini dovranno ottenere dalla totalità dei propri iscritti i relativi titoli di specializzazione, anche attraverso la previsione di azioni disciplinari, nel caso di inadempimento da parte degli stessi iscritti, per violazione dell'articolo 64, commi 1 e 2, del Codice di deontologia medica che prevedono testualmente: *"1. Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell'espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento. 2. Il*

*medico comunica all'Ordine tutti gli elementi costitutivi dell'anagrafica, **compresi le specializzazioni** e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l'attività di verifica prevista dall'ordinamento."*

L'iniziativa sopra descritta, oltre a corrispondere ad un adempimento di legge, va apprezzata come significativo riconoscimento sia del percorso professionale dei medici e degli odontoiatri, sia delle prerogative della Federazione e degli Ordini in relazione al ruolo svolto per corretto esercizio professionale.

Cordiali saluti

 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani




FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 49/BIS

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castigliego

Resp. Istrut.:

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

OGGETTO:

Inserimento nell'Albo di titoli
rilasciati da Università telematiche -
chiarimenti.

Al fine di un necessario chiarimento nel testo della
precedente comunicazione n. 49/2017 si provvede a sostituire il
primo punto del penultimo capoverso con il seguente:

- **“a partire dalla data di ricevimento della presente comunicazione, per quanto concerne le richieste di nuova iscrizione, gli Ordini dovranno rendere noto all'iscritto l'obbligo giuridico e deontologico di depositare, non appena conseguiti, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, i titoli di specializzazione;”.**

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani